

Mittente: Tribunale Ordinario di Firenze

R.G.: 904/2011/CC

Oggetto: SENTENZA A VERBALE

Data Ricezione: 05 febbraio 2013 15:33:15

Messaggio:

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 904 / 2011
Giudice: ANSELMO LILIANA
Attore principale: LANDINI STEFANO
Conv. principale: PROVINCIA DI FIRENZE

Oggetto: SENTENZA A VERBALE
Descrizione: SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 384/2013

Notificato alla PEC / in cancelleria il 05 febbraio 2013 15:33
Registrato da EUSEPI LORETTA

384

~~SENTENZA~~ 384/13
~~SENTENZA~~ 1611
~~SENTENZA~~

Udienza del 5.2.2013

Compare per parte opposta l'avv. Gualtieri e l'avv. Romei in sostituzione dell'avv. Gianna Mercatali; l'avv. Gualtieri per la Provincia di Firenze produce copie delle sentenze nr. 3954- 3955 - 3956 - 3957 - 3958 - 3959 del 2012, emesse dal Tribunale di Firenze dr. Minniti, di identico contenuto alla presente causa; l'avv. Romei rileva trattarsi di cause promosse da soggetti diversi; le parti si riportano agli atti ed il giudice trattiene la causa in decisione, procedendo, dopo breve discussione della causa, alla lettura della sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale ordinario di Firenze, Sezione seconda civile, nella persona del giudice unico onorario dott.ssa Liliana Anselmo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile iscritta il 21.1.2011 e segnata dal N° 904 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi del 2011, promossa da

LANDINI STEFANO e ditta **"AUTOTRASPORTI LUORDO s.r.l."**, nella persona del legale rappresentante sig. Antonio Luordo, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianna Mercatali ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Borgo Pinti nr. 80, giusta procura rilasciata in calce al ricorso

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI FIRENZE, nella persona del Presidente pro tempore dr. Andrea Barducci, a ciò autorizzato con atto dirigenziale nr. 1200 del 31.3.2011 ex art. 46 bis dello Statuto della Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Gualtieri dell'Avvocatura dell'Ente ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio della predetta in Firenze, Via de' Ginori nr. 10, come da mandato in calce al ricorso notificato

CONVENUTA

Oggetto: opposizione avverso atto dirigenziale nr. 3663 del 15.11.2010

Fatti e Processo

In data 20.4.2006 la Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Borgo San Lorenzo (FI), con verbale nr. 27/2006 contestava al sig. Stefano LANDINI, quale trasgressore, e alla ditta Autotrasporti Luordo s.r.l., come obbligata in solido, la violazione dell'art. 15 comma 1 del D.lgvo

22/97, sanzionato dall'art. 52 comma 3 dello stesso D.lg.vo, in quanto nell'ambito di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Firenze era emerso che all'interno del cantiere edile in loc. La Torre nel Comune di Scarperia, l'autocarro tg. BV645RN, di proprietà della società Autotrasporti Luordo e condotto dal sig. Landini, dal 15.7.2004 al 5.8.2004 aveva effettuato nr. 78 trasporti di materiali derivanti dalla demolizione di edifici provenienti dal cantiere della ex Caserma Donati in Sesto Fiorentino, senza autorizzazione al recupero dei materiali in questione; pertanto veniva contestata la omessa compilazione del formulario dei trasporti dei rifiuti descritti nel CER 170904.

E' seguita la fase istruttoria e procedimentale dinanzi alla Provincia di Firenze – che ha provveduto all'audizione degli interessati in data 19.2.2009 e ad esaminare le controdeduzioni dei verbalizzanti del 20.4.2009; è seguita l'emissione dell'Atto Dirigenziale nr. 3663 del 15.11.2010 contenente ordinanza ingiunzione al pagamento della sanzione di euro 120.833,20 a titolo di sanzione amministrativa, comprensiva delle spese di notifica.

Con ricorso depositato in cancelleria il 21.1.2011, il sig. LANDINI e la ditta AUTOTRASPORTI LUORDO s.r.l. hanno proposto opposizione avverso l'Atto Dirigenziale – ordinanza ingiunzione, al fine di ottenerne l'annullamento, rilevando la tardività della notifica del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81 (in quanto la notifica del verbale di accertamento è avvenuta oltre il termine di 90 gg di cui agli artt. 2 e 3 della citata legge), il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento amministrativo (ex art. 2 legge 241/1990), per l'erronea classificazione del materiale trasportato come rifiuto, trattandosi a suo dire di sottoprodotto e/o materia prima secondaria come tale destinata al reimpiego e al riutilizzo per l'edilizia (richiamando all'uopo l'art. 7.1.4. dell'allegato 1 – sub 1 – al D.M. 5.2.1998), mancata applicazione dell'art. 8 della legge 689/81.

Con decreto del 15.2.2011 veniva fissata l'udienza del 18.11.2011 per la trattazione.

Si costituiva la Provincia di Firenze la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in diritto, chiedendo la conferma dell'ordinanza ingiunzione; in particolare sosteneva che il verbale di accertamento è stato emesso al termine delle indagini del procedimento penale portante il N° di r.g.n.r. 3149/2005, ovvero quando la P.G. ebbe ad ottenere dall'A.G. (P.M. De Gregorio) l'autorizzazione ad emettere i verbali amministrativi per il trasporto dei rifiuti senza formulari, ovvero il 23.3.2006, per cui la notifica del verbale del 20.4.2006 è tempestiva; con riferimento alla violazione del termine di cui all'art. 2 della legge 689/81 la Provincia di Firenze rileva l'inapplicabilità dello stesso laddove si tratti, come nel caso di specie, di procedimento ove è prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, valendo in questo caso il solo limite temporale della "prescrizione quinquennale" del credito previsto dall'art. 28 della legge 689/81; con riguardo al merito della opposizione, la Provincia di Firenze richiama l'art. 7 terzo comma lett. B) del d.lgvo 22/1997, che annovera tra i rifiuti speciali proprio i rifiuti derivanti da attività di demolizione e

costruzione e, dato atto che il materiale trasportato è stato classificato come "riciclato con pezzatura 070" – materiale inerte – e che da parte della ESA s.r.l. – quale ditta produttrice del rifiuto - non era giunta alcuna autorizzazione al recupero (anche perché solo dal 1.6.2005 la stessa si è iscritta presso il Registro delle Imprese nell'elenco delle aziende autorizzate al recupero dei rifiuti in forma semplificata), il materiale non può che essere classificato come rifiuto; infine, relativamente al rilievo della mancata applicazione per il calcolo della sanzione del "cumulo giuridico" di cui all'art. 8 della legge 689/81, l'opposta ne ribadisce l'inapplicabilità al caso in cui nel caso di più violazione della stessa norma con più azioni od omissioni (c.d. concorso materiale) e comunque perché l'istituto "del cumulo giuridico" può essere invocato nelle sole ipotesi di violazioni della materia previdenziale ed assistenziale.

Concessi termini alle parti per replicare adeguatamente alle rispettive deduzioni, successivamente al trasferimento ad altra sezione del Tribunale del precedente giudicante, con Decreto del Presidente del Tribunale nr. 184 del 24.12.2012, la causa viene chiamata all'udienza odierna e discussa.

Motivi della decisione

1-Sulla tardività della notifica della contestazione dell'illecito si concorda con la Giurisprudenza della Suprema Corte per la quale il termine iniziale dei 90 gg previsto dalla legge per la notifica non può coincidere con la data dell'illecito ma dalla data nella quale l'indagine conoscitiva e l'eventuale procedimento penale consentono alla P.A. di decidere se adottare o meno l'applicazione della sanzione amministrativa; nel caso di specie tale "consapevolezza" non poteva essere tratta anticipatamente rispetto alla data di conclusione delle indagini preliminari e dalla cessazione del vincolo di segretezza degli atti di indagine. Ad ogni modo è stato recentemente precisato che allorquando gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi ad indagini penali, il termine di cui all'art. 14 legge 689/81 per la notifica della contestazione decorre dal momento in cui la P.A. competente ad irrogare la sanzione riceve gli atti da parte dell'A.G. (Cass. Nr. 23477/2009 e nr. 7754/2010).

Di alcun rilievo in materia amministrativa assume l'osservazione che Landini non sia stato coinvolto nel procedimento penale, essendo evidente che per i fatti penalmente rilevanti rispondono soggetti diversi dal mero conducente dell'autocarro.

2 – alcuna violazione del termine di cui all'art. 2 legge 241/90 si è consumata, stante che il tipo di procedimento amministrativo comportante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie non vi è sottoposto. Le S.U. della Cassazione civile (27.04.2006 n° 9591) hanno composto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'applicabilità o meno del breve termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della L.241/90 (ora novanta giorni, per come previsto dalla norma modificata dall'art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n.80) ai fini dell'esaurimento del procedimento amministrativo per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Le sezioni unite della

Corte di Cassazione, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, hanno sancito il principio secondo cui il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni) previsto in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento.

Infatti, la legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18).

Coerentemente, quindi, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione.

Le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza in esame chiariscono che l'ostacolo per l'applicazione al procedimento in esame del termine previsto dall'art.2 della L.241/90 non può essere superato applicando il predetto termine alle singole fasi del procedimento o a quella conclusiva in quanto *"in tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, <<bensi dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte>>"*.

In assenza di altri termini specifici previsti dalla L.n. 689 del 1981 deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

3- Merito

E' evidente come il corretto inquadramento della nozione di rifiuto sia di fondamentale importanza per l'individuazione delle sostanze che devono sottostare alle disposizioni in materia.

Secondo la definizione datane dall'art. 183 1° co. lettera a) del dlgs 152/2006 deve ritenersi rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

Dalla lettura della definizione si ricava che l'elemento centrale della definizione di rifiuto è la condotta del detentore ed il significato da attribuire al termine "disfarsi".

La norma riproduce il contenuto della Dir. CEE 442/75 già presente nel "decreto Ronchi" e la questione è stata oggetto di polemiche dopo la promulgazione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate" e convertito nella Legge 8 agosto 2002, n. 178, dove, nell'art. 14, si è ritenuto di fornire l'interpretazione autentica dei termini "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" contenuti nella definizione di rifiuto del "decreto Ronchi".

Lo scopo era quello di restringere la nozione di rifiuto ed ha portato, come è noto, ad una decisione della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia Sez. II sent. 11 novembre 2004, Niselli) per la quale normativa interna doveva essere disapplicata dal Giudice italiano in quanto in contrasto con le direttive comunitarie in materia di rifiuti.

La Corte di Cassazione sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 cit. per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione, al fine di risolvere il "vulnus" perpetrato da una legge nazionale contro una direttiva comunitaria non direttamente applicabile; infatti l'art. 14 cit., escludendo dalla categoria dei rifiuti i residui di produzione o di consumo che potevano essere stati abbandonati dal produttore o dal detentore, ovvero che erano riutilizzati in qualsiasi ciclo produttivo o di consumo senza trattamento recuperatorio, si poneva in contrasto con la nozione comunitaria di rifiuto (Cass. Sez. III ord. n. 1414 del 16 gennaio 2006).

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 288 del 14 luglio 2006, non prese posizione poiché *medio tempore* l'art. 14 venne abrogato dall'art. 264 D.L.vo 152/2006.

Da ultimo va considerato che l'art. 10 del d.lgvo 205 del 3.12.2010 ha eliminato dalla definizione di rifiuto il riferimento all'allegato A, per cui oggi è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

La nuova disciplina ha confermato cosa invece deve intendersi come "sottoprodotto" (art. 184 bis e v. anche 184 ter d.lgvo 205/2010) ed esso è tale se le sostanze ed i materiali, dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Infine si consideri che la nuova disciplina è più favorevole per l'imputato, con la conseguente applicabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 2 co. 3° c.p..

Ciò posto, pur non volendo prescindere da alcune indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, in virtù delle quali, se da una parte vi è l'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (*Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli*), dall'altro il verbo «disfarsi» deve essere interpretato considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti (in applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (*Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit*)), per cui non può non rilevarsi che attualmente ciò che va valorizzato è la condizione soggettiva del "disfarsi", dovendo indagare sulla vera intenzione di disfarsi di una cosa da parte del soggetto per vedere se quella cosa è o non è un rifiuto per la normativa di settore.

Tornando al caso di specie non è revocabile in dubbio, ovvero non è contestato, che i materiali definiti "pezzatura 070" (codice CER 170904) (né sono stati prodotti da parte opponente i c.d. buoni di consegna per verificare in concreto se la composizione del materiale era diverso) ovvero "materiale inerte, di cui il detentore aveva intenzione di disfarsi del materiale o avesse l'obbligo di disfarsene.

4- inapplicabilità art. 8 legge 689/81

La Giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità – cui questo giudice intende aderire – ritiene inapplicabile l'istituto del "cumulo giuridico" alle violazioni della medesima norma attraverso distinte azioni illecite; nel caso specifico si è trattato di nr. 78 viaggi effettuati dal 15.7.2004 al 5.8.2004.

L'opposizione viene dunque respinta.

Le spese processuali per equi motivi, rappresentati dall'avvicinarsi nella materia di numerose leggi e sentenze, vengono compensate integralmente.

P.Q.M.


Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Firenze nr. 3663 del 15.11.2010.

Le spese processuali vengono integralmente compensate.

Sentenza pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.

Firenze, 5.2.2013

IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Loretta Eusepi



Il giudice
Liliana Anselmo



N. 00909/2013 REG.PROV.PRES.
N. 01247/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2009, proposto da:
Bar Aione di Garofalo Ferruccio, rappresentato e difeso dagli avv.
Paolo Cavallini, Cinzia Bello, con domicilio eletto presso Ugo Bralia
in Firenze, via L. il Magnifico, 10;

contro

Provincia di Firenze in Persona del Presidente Pro Tempore,
rappresentato e difeso per legge dagli avv. Elena Possenti, Francesca
De Santis, domiciliata in Firenze, via de' Ginori 10;

per l'annullamento

- dell'Atto di decadenza del 15.06.2009 emesso dalla Direzione
Mobilità P.O. Concessioni e Autorizzazioni della Provincia di
Firenze, relativo al provvedimento n, Pb/008177 dello 03.03.2009
per l'esposizione di mezzi pubblicitari su spazi ed aree private

soggette a vincolo stradale: insegna di esercizio monofacciale luminosa di cm. 350x50 in Comune di Montaione;

- per quanto occorrer possa, della nota 05.05.2009 emessa dalla Direzione Mobilità P.O. Concessioni e Autorizzazioni della Provincia di Firenze, con la quale venivano comunicate, ex art. 10bis L. 241/90 all'odierno ricorrente le motivazioni per le quali l'Amministrazione Provinciale stava per emettere provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'apposizione di una insegna commerciale n. Pb. 008177 dello 03.03.2009..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;

Visto l'atto di rinuncia al ricorso di primo grado non notificato e depositato da parte ricorrente il 13 dicembre 2013;

Considerato pertanto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e sulle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Così deciso in Firenze il giorno

Il Presidente
Maurizio Nicolosi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 16/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Seai. 1203/2013



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Seconda sezione

In nome del Popolo Italiano

all'udienza dell'11 aprile 2013 il giudice dr. Niccolò Calvani

nella causa n. 16202/10 tra le parti:

Ricorrente: **PROVINCIA di FIRENZE**, con l'avv. Elena Possenti e l'avv. Stefania Gualtieri
Convenuti: **CAVET, Michele LONGO**, con l'avv. Marco Fina, l'avv. Filomena Fasciano e
l'avv. Jacopo Di Marco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione proposta da Michele Longo e da CAVET e conferma l'ordinanza
ingiunzione n. 269/03 opposta;
compensa tra le parti le spese del processo, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
Firenze, 11 aprile 2013

Il giudice
dr. Niccolò Calvani



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

All'udienza del 11/04/2013 alle ore 12.40 avanti al giudice dott. Niccolò Calvani è chiamata la causa n° 16202/2010

Compaiono:

- l'avv. DE LUCA in sostituzione dell'avv. GUALTIERI per PROVINCIA DI FIRENZE
- l'avv. BETTAZZI in sostituzione dell'avv. DI MARCO JACOPO per CAVET CONSORZIO ALTA VELOCITA' EMILIA TOSCANA e per MICHELE LONGO

Assistono all'udienza:

- dr.ssa Muriel Cuomo e dr.ssa Lucia Floridia ai fini della pratica forense

L'avv. DE LUCA precisa le conclusioni come da ricorso in riassunzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.

L'avv. BETTAZZI precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.

I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio; quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.

Il giudice
dott. Niccolò Calvani



Motivi della decisione

La Provincia di Firenze ha notificato all'ing. Michele Longo e al Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana (CAVET) l'ordinanza ingiunzione n. 269 del 30/1/03, contenente sanzione amministrativa per ritenuta violazione dell'art. 12 dLgs 22/97, in quanto, da un sopralluogo del maggio '00 effettuato dall'ARPAT, era emerso che l'ing. Longo, responsabile della gestione della discarica "Il Casone" di S. Piero a Sieve, non era in possesso dei registri di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di scavo effettuate dal CAVET.

Longo e CAVET hanno proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 3565/04; la sentenza è stata impugnata avanti alla Corte di Cassazione, che la ha annullata con sentenza n. 21624/09 rimettendo gli atti al Tribunale di Firenze.

La Provincia ha dunque riassunto il giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione; resistono Longo e CAVET, insistendo nella domanda di annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Risulta dagli atti che:

- 1) Longo e CAVET hanno impugnato l'ordinanza ingiunzione poiché la L. 443/01 (a sua volta modificata dalla L. 306/03), fornendo interpretazione autentica del dLgs 227/97, ha escluso dalla nozione di "rifiuto" le terre provenienti da scavo, a condizione che siano destinate a nuova collocazione e che non presentino una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di legge,
- 2) la Provincia ha contestato, *ratione temporis*, la applicabilità alla fattispecie della L. 443/01 e rilevato che, in ogni caso, quel materiale deve considerarsi rifiuto perché destinato a discarica: farebbe dunque difetto uno dei due presupposti comunque esatti dalla legge in esame,
- 3) replicano Longo e CAVET affermando che la destinazione a discarica non esclude una nuova collocazione, poiché i provvedimenti autorizzativi della discarica Il Casone contemplano la possibilità di riutilizzare i materiali di risulta, anche se già messi a dimora; quanto alla concentrazione di inquinanti, nulla è stato dimostrato dalla Provincia.

La Suprema Corte, nel cassare la sentenza n. 3565/04 di questo Tribunale, ha affermato che *"la pacifica circostanza che il Consorzio non riutilizzava i materiali ma li smaltiva scaricandoli in discarica comporta che l'O.I. è stata legittimamente emessa"*, proprio per difetto della condizione di esclusione di detto materiale dalla nozione di rifiuto, consistente nella sua collocazione.

Questo è il principio cui questo giudice è tenuto ad uniformarsi.



L'assunto di Longo e CAVET, secondo cui la Suprema Corte non ha considerato che la destinazione a discarica non equivale ad impossibilità di riutilizzo del materiale, non può essere condiviso: a questo giudice è preclusa qualsiasi valutazione che, esplicitamente o implicitamente, contenga una riconsiderazione degli stessi elementi di diritto già valutati dal giudice di legittimità, per giungere a conclusioni opposte - come se il presente potesse configurarsi come giudizio di appello rispetto a quello della Suprema Corte.

Dovendosi dunque ritenere che i materiali in questione, destinati a discarica, rappresentino rifiuti, ne segue la piena applicabilità della normativa citata, ivi compresi gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, pacificamente omessa nel caso di specie.

L'opposizione è respinta e l'ordinanza ingiunzione confermata.

Le incertezze sulla nozione di rifiuto - tali da aver richiesto l'approvazione di una legge interpretativa, e di una sua successiva modifica - giustificano la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione proposta da Michele Longo e da CAVET e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 269/03 opposta;
compensa tra le parti le spese del processo, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
Firenze, 11 aprile 2013

Il giudice
dr. Niccolò Calvani



S. 1370/13
R.G. 7848/12

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice di pace di Firenze, nella persona dell'avv. Adelaide Magnelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 7848/12 del R.G. , promosso da
ATAF & Li-nea s.c.a.r.l. - con sede in Firenze Viale dei Mille ,115

OPPONENTE

contro

PROVINCIA DI FIRENZE

OPPOSTO

Q

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato tempestivamente l'ATAF proponeva ricorso avverso ordinanza ingiunzione n.1438 del 16.4.2012 emesso dalla Provincia di Firenze per violazione dell'art. 23 della L.R. n. 42 del 31.7.1998 e del regol.to di attuazione D.P.G.R. n. 9/R del 3.1.2005.

La parte ricorrente esponeva vari motivi tra cui :Fatto: nel dic. 2012 con verbali B2 , B3 E B 4 gl'incaricati della Provincia accertavano che alle fermate ivi indicate mancava l'informativa all'utenza e gli orari degli autobus previsti dal Reg.to 9/R del 2005 art. 7 lettere b,c,d,e,f,g,h, e notificava i verbali con le relative sanzioni ; dopo l'audizione richiesta dall'azienda Ataf l'Autorità competente con atto dirigenziale oggi opposto confermava le sanzioni dei verbali di €. 500,00 l'una cumulandole nella somma di €. 2000,00 oltre spese di notifica. Diritto: l'Ataf è titolare di 2.500 paline di fermata che gestisce e aggiorna su tutto il territorio urbano; le locandine sono di tipo orario, contenenti gli orari del passaggio degli autobus a quella fermata , e di tipo informativo, indicanti ad es. il n. telefonico della Regione , le condizioni generali di viaggio, i punti di rivendita dei biglietti . Tali locandine sono spesso oggetto di atti vandalici, come risulta dal prospetto della settimana di controllo del 2011; ciò nonostante gli addetti vanno a riposizionare le informative in sostituzione di quelle danneggiate (all.4) . l'Ataf non può fare nulla di più nel controllo e nella collocazione delle paline per cui i casi rilevati rientrano in ipotesi di forza maggiore . Nessuna sanzione può essere quindi comminata all'Ataf ;si opponeva anche alla misura della sanzione stabilita oltre il minimo edittale.

Si costituiva l'Amministrazione con memoria e documenti con cui chiedeva la conferma del provvedimento opposto.

All'udienza di comparizione le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti e chiedendo anche il rimborso di spese. L'avv. Elena Possenti per la Provincia dichiarava di essere dipendente della Provincia.

Il Giudice , sentite le conclusioni e visti gli atti , pronunciava la sentenza , dando immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 23 della L. reg.le Toscana n. 42/1998 tra gli obblighi dei gestori del servizio di trasporto pubblico , pone a carico di essi l'adozione di misure atte a garantire la fruibilità del servizio stesso da parte dell'utenza sanzionando la violazione con una somma da €. 250,00 ad un massimo di €. 1.500,00. Il reg.to di attuazione dell'art. 23 , prodotto dalla Provincia, stabilisce una serie di adempimenti per la informazione degli utenti specificati dalla lettera b) alla lett. h) . . in base a ciò l'Ataf ha il dovere di informare l'utenza in maniera specifica come previsto dal Regolamento.

Le paline poste alla fermata degli autobus di linea sono di proprietà o possesso dell'Ataf per cui rientrano nel concetto di custodia e di manutenzione così come delineato dall'art. 2051 c.c. ; trattandosi di illeciti depenalizzati dalla L. 689/81 si deve analizzare se sussista o meno la "forza maggiore" quale esimente della responsabilità , ex art. 45 c.p.

La concezione corrente della giurisprudenza è quella di un evento derivante dalla natura o dal fatto dell'uomo che non può essere preveduto, o che , anche se preveduto, non può essere impedito.

Nel caso di specie è stato accertato che non sempre l'assenza di informativa era dovuta ad atti di terzi; ma anche nei casi di atti vandalici accertati , consistenti in manomissioni o sottrazioni dei fogli informativi da parte di ignoti, non si può invocare ed applicare la forza maggiore, come fatto imprevedibile , stante la frequenza degli stessi atti perpetratisi in ampio periodo precedente . Infatti la stessa Ataf ne ha contati circa 200 in una settimana di controllo nel solo dicembre 2011 !!! (doc.4)

Pertanto l'ATAF era perfettamente a conoscenza del perdurare della situazione e a parte la sostituzione temporanea , non ha fatto nulla per porvi rimedio e per cambiarla in modo alternativo. La Stessa Ataf dichiara che "i porta -orari fissati sulle paline sono di due tipi :

unici o trifacciali con un velo di plastica che protegge il foglio A4 con l'oinformatova all'utenza; il foglio può essere sfilato dal porta orari abbastanza agevolmente".

Quindi l'Ataf avrebbe potuto porre, a titolo di esempio, una segnaletica in metallo con vetro anti urto, o protetta da una grata di ferro, o porre, come si vede in alcune fermate, pannelli elettrici luminosi, e quant'altro; in altri termini la società avrebbe dovuto intervenire diversamente ed adoperarsi per eliminare la problematica e garantire così il funzionamento del servizio d'informazione.

Pertanto sussiste l'elemento soggettivo della colpa nella commissione degli illeciti, non eliminato dal ricorso all'elemento della forza maggiore non sussistente.

Sull'ammontare della sanzione, l'art. 23 L.R.T. prevede una sanzione da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.500,00. La Provincia ha applicato il minimo edittale per ogni verbale aumentato del doppio in virtù dell'art. 16 l. 689/81. Tale articolo consente al trasgressore di liberarsi dell'obbligazione pagando entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione una somma pari al doppio del minimo e dunque €. 500,00 per ogni violazione. L'Ataf ha ritenuto di non effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta entro i 60 giorni; ma la ordinanza non ha stabilito un'altra misura, limitandosi a confermare le sanzioni già comminate nei verbali di €. 500,00 l'uno, per un totale di €. 2.000,00 oltre le spese di provvedimento quantificate in €. 22,40.


Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, tenuto conto che il difensore della Provincia è suo dipendente

P.Q.M.

Il Giudice di pace, decidendo sul ricorso presentato da ATAF & Li-nea s.c.a.r.l. avverso ordinanza d'ingiunzione n. 1438 del 16.4.2012 emessa dalla Provincia di Firenze
Conferma l'ordinanza limitatamente alla cifra indicata per ogni verbale
Compensa le spese

Così deciso il 15.3.2013

Il Giudice di pace Avv. Adelaide Magnelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FIRENZE IL 18/3/2013

